

M 208

Accordo multilaterale M 208

Conformemente alla sezione 1.5.1 dell'ADR
concernente gli equipaggiamenti supplementari
per misure d'emergenza

- (1) In deroga alle sottosezioni 5.4.3.4 e 8.1.5.3 dell'ADR concernenti gli equipaggiamenti supplementari per misure d'emergenza, per il trasporto di gas non sono necessari:
 - un badile
 - un copritombino
 - un contenitore di plastica per la raccolta.
- (2) Le altre disposizioni dell'ADR relative al trasporto di queste materie rimangono applicabili.
- (3) Il presente accordo, limitato al 1° luglio 2011, si applica ai trasporti nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto. Se una Parte contraente lo disdice prima della sua scadenza, l'accordo resta valido fino a questa data solo per i trasporti nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto ma non disdetto.

Berna,

Autorità svizzera competente per l'ADR:

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Moritz Leuenberger